

Il Fisco ridisegna il calendario ma non tocca l'obbligo di e-fattura

EMERGENZA COVID-19

IL DL CURA ITALIA



Gli effetti delle proroghe sulle scadenze fiscali previste nel decreto di ieri

Il rinvio generalizzato dei versamenti è di soli quattro giorni

Giuseppe Morina
Tonino Morina

La dichiarazione Iva 2020, per il 2019, in scadenza il 30 aprile si potrà presentare entro il 30 giugno 2020. È uno degli effetti della sospensione degli adempimenti fiscali dal 3 marzo al 31 maggio 2020, prevista dal Dl Cura Italia. Restano fermi gli obblighi in materia di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici, in quanto si tratta di adempimenti aventi prevalentemente valenza commerciale tra le parti. Per il saldo Iva 2020, il cui termine ordinario è scaduto ieri, 16 marzo, ma che si può ancora pagare entro il 20 marzo, i contribuenti che non beneficiano di alcuna sospen-

Le mini - proroghe per il coronavirus

CONTRIBUENTI	VERSAMENTO O ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVI TERMINI
Imprese turistico - ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali ecc	Sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali. Sospesi i versamenti Iva in scadenza a marzo 2020 (al momento, non è previsto un termine per la ripresa dei pagamenti)	I versamenti sospesi delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali, dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno, o a rate mensili fino ad un massimo di 6 mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data. La sospensione si allunga di un mese (quindi al 30 giugno) per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche
Tutti i contribuenti, persone fisiche e soggetti collettivi, società di persone o di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali	Sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso dall'8 marzo al 31 maggio 2020	A titolo di esempio, la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020, per il 2019, in scadenza il 30 aprile 2020 si potrà effettuare entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.	Sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra il 9 e il 31 marzo 2020, relativi a: ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; Iva; contributi previdenziali e assistenziali; premi per assicurazione obbligatoria	I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o a rate mensili fino ad un massimo di 6, a decorrere dalla stessa data. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso
Persone fisiche e soggetti diversi che al 21 febbraio 2020 avevano residenza o sede legale, oppure operativa, negli 11 Comuni della Lombardia e del Veneto della cosiddetta zona rossa. Per lo stesso periodo, sostituti d'imposta esonerati dal versare o trattenere le ritenute	Sospesi gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 aprile 2020. La sospensione riguarda anche i pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell'agenzia delle Entrate	I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o a rate mensili fino ad un massimo di 6, a decorrere dal 31 maggio, che slitta al 1° giugno. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso
Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta 2019	Ricavi o compensi percepiti tra il 15 e il 31 marzo 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, se a febbraio non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato	Si dovrà versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o a rate mensili, fino ad un massimo di 6 rate, a decorrere dal mese di maggio 2020
Per tutti i contribuenti (mini - proroga di 4 giorni)	Sono prorogati al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza lunedì 16 marzo 2020	I pagamenti in scadenza il 16 marzo 2020 si potranno effettuare entro il 20 marzo 2020
Tutti i contribuenti	Sospesi i termini dei versamenti, in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle	I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, che slitta a lunedì 1° luglio 2020, o a rate mensili fino ad un massimo di 6 rate, a decorrere dal mese di giugno 2020